

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
LA REGIONE LAZIO**

**RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. E CON  
ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.**

Nell'interesse di **VASQUES CARMELA**, nata a Catania il 12 luglio 1961 (C.F. VSQCML61L52C351F), **MESSINA ANTONINA**, nata a Linguaglossa (CT) il 3 giugno 1962 (C.F. MSNNNN62H43E602H), **CENTINARO DOMENICA**, nata a San Giovanni Gemini (AG), il 3 novembre 1974 (C.F. CNTDNC74S43H914J), **DI BELLA ANGELA**, nata a Linguaglossa (CT) il 2 dicembre 1960 (C.F. DBLNGL60T42E602J), **STRAZZERI GUIDO**, nato a Catania il 4 settembre 1977 (C.F. STRGDU77P04C351S), **BRUNETTO CONCETTA**, nata a Piedimonte Etneo (CT) l'8 dicembre 1973 (C.F. BRNCCC73T48G597J), **FICHERA LETIZIA**, nata a Catania il 30 luglio 1966 (C.F. FCHLTZ66L70C351Z), **STRANO LUCIA**, nata a Catania il 19 febbraio 1969, (C.F. STRLCU69B59C351J), **NOCERA GIUSEPPA**, nata a Cammarata (AG) l'1 gennaio 1954 (C.F. NRCGPP54A41B486F) tutti rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Ferrau (C.F. FRR GNN 73R19 C351L), del foro di Catania, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria all'indirizzo pec giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

- ricorrente -

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- l' **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l' **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- resistente -

#### E NEI CONFRONTI DI

- **Sinatra Iolanda Barbara Consolazione**, nata a Paternò (CT) il 21 marzo 1978, codice fiscale SNTLDB78C61G371K, residente a Bergamo in Via Santa Caterina n. 7;
- **Salveti Davide Giovanni Maria**, nato a Pisa il 4 gennaio 1974, residente in Via Palazzi Sud n. 46/8, San Lorenzo a Pagnatico (PI)

- controinteressati -

#### PER L'ANNULLAMENTO, *IN PARTE QUA*, PREVIA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE INVOCATA

- 1) del D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV Serie speciale – concorsi) n. 90 del 24 novembre 2019, con cui è stato indetto il “*corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*”, nel numero di 2416 unità;
- 2) del provvedimento, non conosciuto in mancanza di evasione dell'istanza d'accesso agli atti, con cui ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017 è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che ha predisposto i quesiti sottoposti ai candidati ed i relativi criteri di valutazione;
- 3) del quadro tecnico del 17 ottobre 2018 relativo alla prova scritta,

- pubblicato sul sito del MIUR;
- 4) di tutti gli atti e i verbali relativi alle procedure di valutazione e correzione degli elaborati di parte ricorrente;
  - 5) di tutti gli atti e verbali di tutte le sottocommissioni che hanno provveduto, ciascuna per la sua competenza, a correggere gli elaborati di parte ricorrente, attribuendo il relativo punteggio nella prova scritta in italiano, nonché la relativa scheda di valutazione;
  - 6) del D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del concorso in parola e del relativo elenco nella parte in cui non contiene parte ricorrente;
  - 7) del provvedimento 17 ottobre 2018 prot. n. 0017907 con il quale è stato disposto il rinvio della prova scritta, già fissata per il 18 ottobre 2018, solo per i candidati della Sardegna a data da destinarsi;
  - 8) del provvedimento pubblicato sulla g.u. n. 89 del 9 novembre 2018 che ha fissato nel 13 dicembre 2018 la data della prova scritta per i candidati della Sardegna;
  - 9) del provvedimento MIUR 6 dicembre 2018, con il quale è stata indicata la data del 13 dicembre 2018 per lo svolgimento della prova con riferimento ai candidati ammessi in via giudiziale all'espletamento della prova scritta;
  - 10) del provvedimento del MIUR con cui sono stati pubblicati i criteri redatti dal Comitato tecnico con riferimento alla prova del 13 dicembre 2018;
  - 11) dell'art. 15 co. 8 e 9 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui stabilisce che per la correzione di gruppi di 250 prove venga nominata una sottocommissione;
  - 12) dell'art. 8, comma 8 del bando di concorso nella parte in cui esclude la computabilità del punteggio ottenuto durante la prova preselettiva ai fini della formazione della graduatoria.

13) dell'art. 12 D.M. n. 138/2017 nella parte statuisce il limite di 70 punti ai fini dell'ammissione alla successiva fase concorsuale.

#### PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente, già in via cautelare, ad ottenere la condanna dell'amministrazione resistente all'adozione di ogni provvedimento utile volto all'ammissione alle successive fasi concorsuali, ovvero, in via subordinata, la condanna dell'amministrazione a provvedere alla ricorrezione degli elaborati di parte ricorrente e alla successiva ammissione alle prove orali.

\* \* \* \* \*

#### **Premesse:**

Parte ricorrente ha partecipato al corso-concorso indetto con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, relativo al “*reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*”.

Tale concorso, come certamente noto a codesto Collegio, è specificamente disciplinato dall'art. 29 D. Lgs. n. 165/2001 nonché dal D.M. 3 agosto 2017, n. 138, e consiste nella somministrazione di una preliminare prova preselettiva articolata in 100 quesiti a risposta multipla, di una prova scritta e di un successivo esame orale.

Per quanto qui di diretto interesse, la prova scritta consiste in 5 quesiti a risposta aperta, per un massimo di 16 punti per quesito, più due testi in lingua straniera - precedentemente selezionata dal candidato – contenenti 5 quesiti ciascuno a risposta multipla, per un totale di 20 punti nel caso in cui vengano fornite tutte le risposte corrette.

Orbene, pur avendo superato brillantemente la prova preselettiva, parte ricorrente si trovava a dover sostenere la prova scritta in violazione dei più basilari principi di diritto e contrariamente alle disposizioni cui si era autolimitata l'amministrazione.

Ed infatti, come certamente noto, seppur il bando di concorso stabilisse a

chiare lettere che la prova scritta fosse da svolgersi in un'unica data a livello nazionale, con nota 17907 prot. n. del 17 ottobre 2018, l'USR Sardegna comunicava la necessità di provvedere ad un rinvio della prova prevista per l'indomani, causa allerta meteo.

*Nulla quaestio* sulla scelta dell'amministrazione di vincolarsi alle disposizioni dettate dal sindaco del comune di Cagliari in materia di pubblica sicurezza, se non fosse che tale scelta ha di fatto minato la legittimità dello svolgimento del concorso e la *parcondicio* tra i candidati.

Ed infatti, i candidati della Sardegna hanno avuto a disposizione 2 mesi in più per provvedere alla loro preparazione, nonché sono stati messi al corrente dei parametri valutativi utilizzati in sede di correzione in via prioritaria rispetto ai colleghi che, come parte ricorrente, hanno sostenuto la prova in data 18 ottobre 2018.

Difatti, sul sito istituzionale del Ministero, venivano pubblicate le tracce non estratte per la prova tenuta nella data originariamente fissata del 18 ottobre 2018.

Ma questa non è che una delle illegittimità che hanno caratterizzato la prova per cui oggi è causa, che verranno meglio specificate in punto di diritto.

Nello specifico parte ricorrente otteneva la seguente valutazione:

<b>RICORRENTE</b>	<b>USR DOVE HA SVOLTO LA PROVA</b>	<b>USR IN CUI LA PROVA E' STATA CORRETTA</b>	<b>PUNTEGGIO FINALE</b>
VASQUES	SICILIA	SARDEGNA	48,00
MESSINA	SICILIA	LAZIO	45,25
CENTINARO	SICILIA	LOMBARDIA	64,00
DI BELLA	SICILIA	LAZIO	58,50
STRAZZERI	SICILIA	LAZIO	56,50
BRUNETTO	SICILIA	<u>NON CONOSCIUTO IN ASSENZA DI EVASIONE DI ISTANZA</u>	52,00

		<u>D'ACCESSO</u>	
FICHERA	SICILIA	LAZIO	47,75
STRANO	SICILIA	LAZIO	34,00
NOCERA	SICILIA	VENETO	65,00

L'esclusione di parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova orale risulta, pertanto, manifestamente illegittima, e merita di essere annullata per i seguenti

#### **MOTIVI:**

#### **1. GENERICITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE D.M. 138/2017.**

a. La formulazione dei criteri adottati dalla commissione non è in grado di consentire la piena comprensione delle ragioni che hanno indotto parte resistente ad attribuire la votazione adottata agli elaborati di parte ricorrente.

Si parla di criteri quali la “*coerenza*”, ovvero la “*sinteticità*” riconducendoli a sterili vocaboli privi di contenuto informativo.

Non si comprende, infatti, come possa pretendersi da un candidato unadeguato approfondimento relativamente alle risposte rassegnate alle domande, soprattutto se si considera che ai candidati è stata fornita una durata complessiva di 2 ore e mezza per la risoluzione di ben 5 quesiti a risposta aperta, nonché la lettura e comprensione di 2 brani in lingua inglese con livello B2 e la selezione di risposte a 10 quesiti.

b. Ulteriore inevitabile conseguenza dell'assoluta arbitrarietà con cui i criteri sono stati applicati dalla commissione, deriva dal fatto che ciascuna sottocommissione, in assenza di chiari e precisi elementi di discriminazione, abbia operato una parametrizzazione diversa per ogni gruppo di 250 elaborati, consentendo così la più assoluta incertezza in termini di oggettività nella valutazione della prova.

#### **2. ECCESSO DI POTERE. CORREZIONE PROVE IN VIOLAZIONE DELLE**

### DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE.

In relazione alla sottocommissione che ha corretto le prove di parte ricorrente, risulta che nel verbale n. 1 la stessa ha stabilito che *“la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di **trenta minuti**”*.

Tuttavia, il giorno di correzione delle prove di parte ricorrente, stando a quanto riportato nel verbale in relazione all’orario di inizio e conclusione dei lavori e al numero di candidati valutati, il tempo dedicato alla correzione è stato decisamente ridotto.

Nel dettaglio, come si può evincere dalla lettura del verbale di correzione n. 09 del 13 marzo 2019, la Sottocommissione n. 29 Puglia avviava le operazioni di correzione alle ore **9.00**.

Tali lavori venivano sospesi per mezz’ora dalle 13.30 alle 14, quindi ricominciavano sino alle ore **17.30**, ora in cui la seduta veniva ufficialmente tolta, dopo la correzione di **34 elaborati** (tra cui quello della ricorrente).

Effettuando un rapido calcolo, dunque, si evince che nell’arco temporale di **8 ore** la Commissione abbia dedicato alla correzione di ogni elaborato un tempo di **soli 14 minuti** (al netto, peraltro, delle inevitabili pause effettuate durante la giornata).

È già palese l’incongruità del tempo impiegato nella correzione del compito, rispetto ai criteri generali fissati dalla stessa Commissione centrale.

Ma non è tutto.

Ad un esame più approfondito, infatti, non sfugge che il tempo effettivo per la correzione è stato ancora **minore**.


Orbene, preliminarmente, è appena il caso di chiarire l’*iter* per la redazione del verbale di correzione.

A tal proposito, i commissari, dopo aver corretto tutte le prove d’esame della giornata, redigevano, tramite il portale telematico dedicato, il verbale contenente

l'elenco completo delle prove scrutinate ed il relativo voto.

Una volta completata tale operazione, il predetto verbale veniva stampato, e, successivamente sottoscritto da tutti i membri della Commissione; quindi, l'atto debitamente firmato veniva scansionato in un file PDF e caricato sul portale telematico.

Ebbene, nel caso che qui ci occupa, procedendo alla verifica della data di creazione del file, si legge che il verbale di correzione (asseritamente concluso alle 17.30) è stato creato (*recte*, scansionato), il 13 aprile alle ore **16.41** (si riporta un estratto per comodità espositiva).



Ciò significa, dunque, che già **alle ore 16.41 tutte le operazioni di correzione erano certamente già ultimate.**

In quell'esatto momento, quindi, gli elaborati erano stati già tutti corretti, il relativo verbale era già stato redatto, sottoscritto e scansionato dai commissari.



Da quanto sopra, deriva inconfutabilmente che il tempo dedicato alla correzione non potrà mai essere stato superiore alle **7 ore**.

A questo punto, quindi, i 30 minuti previsti imposti a livello centrale si sono ridotti a non più di **12 minuti** per elaborato.

Ebbene – escludendo i quesiti di lingua inglese, automaticamente valutati dal sistema – impiegare 12 minuti scarsi per correggere e valutare, nel pedissequo rispetto dei requisiti di correzione, 5 quesiti a risposta aperta (**circa 2 minuti e mezzo a quesito!**) appare del tutto irragionevole ed illegittimo.

Se è pur vero che non esiste un tempo “minimo” di correzione, è però altrettanto vero che, se l’Amministrazione, autolimitandosi, si dà una specifica regola, questa non può essere liberamente violata.

La giurisprudenza sul punto, ha precisato che le norme che assicurano la *par condicio* tra i concorrenti di un concorso, ricevono un’applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d’animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice, in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull’elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l’esame sulla circostanza per cui gli elementi di vantaggio siano idonei ad ingenerare vantaggi. In tal caso, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il vantaggio si sia effettivamente verificato, bastando all’uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di “*pericolo oggettivo*”, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il vantaggio sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei partecipanti bastando invece, che la disapplicazione oggettiva delle norme di concorso, incida sull’interesse primario delle procedure concorsuali in termini di trasparenza e *par condicio* (*Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071*).

Nella caso di specie, essendo stata la stessa commissione ad autolimitarsi

dettando un tempo di correzione da dedicare a ciascun elaborato, esso deve essere pedissequamente atteso, pena l'illegittimità delle correzioni effettuate.

Non occorre, dunque, che in concreto sia stata provata l'effettiva incidenza del vantaggio su ogni concorrente “*essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti*”, di aver usufruito di un tempo di correzione inferiore a quello predeterminato; “*elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale*” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Pertanto, “il tempo che l'istante indica per la correzione della sua prova pare eccessivamente ridotto e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso” (cfr. Consiglio di Stato, 13 maggio 2005, n. 2421).

Tale vizio procedurale, in un'ottica di salvaguardia dell'interesse generale e di minor sacrificio (rispetto alla totale caducazione del concorso), dovrà portare, quanto meno, alla **ricorrezione dell'elaborato di parte ricorrente**, nel tempo previsto dalla *lex specialis* (30 minuti).

Infatti, se è vero che l'inciso “prevedere di norma un tempo di 30 minuti” indica una possibile oscillazione della durata della correzione, appare di palese evidenza che nel caso in cui i voti ottenuti, come in specie, non siano manifestamente scarsi, richiedere e ottenere una correzione nei tempi “di norma” è doveroso e legittimo.

\* \* \* \* \*

## **Solo in via subordinata: SULL'ANNULLAMENTO DELL'INTERO CONCORSO**

### **3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Come già riferito in narrativa, l'art. 8 del bando di concorso prevedeva che la

prova scritta dovesse essere “unica” tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

Più precisamente, l’anzidetta disposizione stabiliva che *“la **prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un’unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR**”*.

Il dettato della *lex specialis* è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l’espletamento della prova scritta, l’U.S.R. della Sardegna, a seguito di un’ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l’espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita.

Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente per due ordini di ragioni.

In primo luogo giacché i candidati della regione Sardegna hanno usufruito di un tempo maggiore per prepararsi ed in secondo luogo poiché la loro, ulteriore, preparazione è stata certamente più efficace essendo venuti a conoscenza dei “quadri di riferimento” in base ai quali le prove sarebbero state corrette.

Ed infatti, nella giornata antecedente lo svolgimento delle prove, secondo quelle che sono le previsioni di bando, sono stati pubblicati i quadri normativi di riferimento con le indicazioni bibliografiche relative ai test a risposta multipla di lingua straniera.

Avendo avuto a disposizione quasi due mesi in più rispetto a tutti gli altri candidati, fra cui va ricompresa anche parte ricorrente, coloro i quali hanno svolto le prove in Sardegna si sono inevitabilmente collocati in una posizione di vantaggio ingiustificata rispetto a tutti gli altri.

Tale vantaggio emerge in tutta la sua evidenza se si considera che i quadri di riferimento pubblicati per la prova del 18 ottobre così come le indicazioni bibliografiche per le prove in lingua straniera, erano identici a quelli pubblicati in vista della prova espletata dai candidati della regione Sardegna.

Ingiustificatamente, quindi, una situazione che doveva essere trattata nella medesima maniera, conducendo ad un rinvio complessivo della prova e non geograficamente limitato, ha condotto ad un'evidente disparità di trattamento.

Com'è noto, *“la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile solo nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato”* (T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, 17 maggio 2018). Nella specie ci troviamo certamente in una situazione di palese disparità di trattamento giacché situazioni identiche (svolgimento di una prova di concorso) sono state trattate in modo diseguale: parte ricorrente ha potuto prendere contezza del quadro di riferimento e delle indicazioni bibliografiche solo il giorno antecedente la prova, i candidati della regione Sardegna, invece, hanno usufruito di quasi 60 giorni in più.

In questo quadro l'azione dell'amministrazione, dovendo essere ispirata al principio di *par condicio* fra i candidati, avrebbe dovuto determinare un rinvio generale e non limitato solo ad alcuni candidati che, per mera casualità, dovevano espletare la prova in una specifica città.

Pare, quindi, che fra le preminenti ragioni di *par condicio* dei candidati e quelle di speditezza della procedura concorsuale, l'amministrazione abbia dato prevalenza alle seconde, con buona pace di quei principi di imparzialità che devono, invece, ispirare ogni procedura selettiva.

Chiaramente le medesime argomentazioni valgono anche per la prova suppletiva svolta a Roma sempre il 13 dicembre 2018 per i candidati ammessi con

provvedimenti giurisdizionali.

**4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.**

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà *infra*, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

In particolare, per quanto qui ci interessa, l'art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”. [...].c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;*

Ebbene, pare che del comitato tecnico scientifico facesse parte il Dott. Paolo Sciascia che farebbe parte dell'organo di direzione politica del MIUR, venendo in rilievo una evidente incompatibilità.

Analoghe considerazione, seppure sotto il diverso profilo di cui alla lett. c, valgono anche per la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha **svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da Tecnodid/Formazione**, in collaborazione con Irsef-Irfed ragion per cui, anche in questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la **Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali.**

A scanso di equivoci, è vero che l'art. 16 D.M. n. 138/2017 prevede le

incompatibilità per i membri della commissione e della sottocommissione, tuttavia se la loro ratio è quella di evitare che taluni soggetti, per la particolare posizione che ricoprono, possano avvantaggiare i candidati della procedura concorsuale, non si capisce la ragione per la quale questa “ratio” vada limitata ai soli membri della commissione

Anzi soprattutto avuto riguardo all’incompatibilità di cui alla lett. c) appare fin troppo evidente che la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione al corso di dirigente scolastico sia assolutamente incompatibile con il ruolo di componente del Comitato tecnico-scientifico: il medesimo soggetto struttura i quesiti e “prepara” i potenziali candidati per superare quelle prove dallo stesso elaborate.

#### **5. VIOLAZIONE PRINCIPIO DI TRASPARENZA. VIOLAZIONE PRINCIPIOOPAR CONDICIO CANDIDATI.**

Lo svolgimento delle operazioni di correzioni è stato effettuato da 37 sottocommissioni nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, ad ogni sottocommissione sono stati assegnati gli elaborati di n. 250 candidati

Senonché, allo stato, non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni, sebbene sia stata presentata apposita istanza d’accesso sul punto.

La preliminare fase dell’abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell’anonimato.

Nella specie, allo stato non sono note le modalità seguite, sicché, in assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, non può che lecitamente dubitarsi

sull'esistenza di tutte quelle misura di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell'anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

### **ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.**

Il Ministero non ha, ancora, integralmente evaso l'istanza d'accesso. Si insiste, dunque, per l'ostensione dei seguenti atti:

- copia di tutti i verbali della Commissione relativi all'espletamento della prova scritta all'esito della quale parte ricorrente è risultata non idonea;
- copia dei verbali relativi alle sedute in cui sono stati determinati i criteri di valutazione delle prove scritte a cui si è sottoposta parte ricorrente
- copia dei verbali con i quali la commissione, o altro soggetto all'uopo deputato, ha elaborato i quesiti poi somministrati ai candidati nella data di cui all'articolo 8 del bando di concorso;
- copia di tutti i verbali relativi all'attività di abbinamento nome candidato – prova;
- copia di tutti verbali relativi alla fase di correzione delle prove sostenute da parte ricorrente e delle singole valutazioni ottenute in ciascuna prova e del punteggio complessivo ottenuto;
- copia della prova scritta sostenuta dall'istante, consistente nei cinque quesiti a risposta aperta in lingua italiana e dei due quesiti in lingua straniera;

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

*Medio tempore*, si impone l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta a parte ricorrente di svolgere la prova orale o in subordine che venga nominata all'uopo una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto da parte ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso e che verranno ritenuti fondati.

Ed infatti, la ricorrezione va disposta, giacché accertate “*le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale*” può essere ordinato “*il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale*” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II *quater*, 26 settembre 2014, n. 4615).

L’urgenza che giustifica tale provvedimento deriva dal fatto che le prove orali sono in corso di svolgimento.

Per i motivi sopra spiegati, il contenzioso che ci occupa è naturalmente connaturato con la necessità di essere definito in fase cautelare essendo, viceversa, impossibile attendere l’esito del giudizio di merito per l’impossibilità di prevedere i danni che parte ricorrente rischia di subire.

Inoltre, per come ribadito in sede ministeriale, tutte le prove concorsuali dovranno essere ultimate entro e non oltre l’inizio del prossimo anno scolastico (**1 settembre 2019**) e ciò per la nota esigenza di organico dirigenziale.

Per questi motivi,

#### SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della misura cautelare invocata, annulli i provvedimenti meglio specificati in epigrafe e, per l’effetto, disponga l’ammissione di parte ricorrente alle successive fasi della procedura concorsuale, ovvero, in via subordinata, disponga la ricorrezione delle prove nel rispetto dei criteri meglio specificati in parte motiva.

Con riserva di articolare ulteriori motivi di ricorso a seguito dell’accoglimento dell’istanza ex art. 116 c.p.a.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, è dovuto un c.u. pari a € 325,00.

Catania 23 maggio 2019



Studio Legale Ferrà  
Avv. Giovanni Ferrà  
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania  
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano  
Tel 095.553681 – 095.430519  
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it  
www.studiolegaleferrau.com

Avv. Giovanni Ferrà

## AVVISO

La pubblicazione viene eseguita in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 3 luglio 2019, n. 4499, resa nel giudizio n. 6810/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.